



Decreto Dirigenziale n. 299 del 04/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA' PIETRA DELLE GATTE O MADONNELLE DEL COMUNE DI MONTELLA (AV) IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO DI MAPPA N. 35 PART.LLE NN. 65, 66, 67, 68, 69, 123 E 310 (EX 79) - RICADENTE IN APA A4 - COD. 64057_05 - AUTORIZZAZIONE RICHIESTA AI SENSI DELLA L.R. 54/85 E ART. 27, CO. 3, DELLE NDA DEL PRAE" -

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R. n. 10 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R. n. 211 del 24 maggio 2011, sono state emanate le "Disposizioni in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale". Approvazione degli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania;
- e. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- f. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO:

- a. che con nota prot. n. 504947 del 28/06/2011, il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, in qualità di autorità procedente per conto della Società Calcestruzzi Terminio srl, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, integrata dalla Valutazione di Incidenza, in ordine al "Programma di riqualificazione ambientale e territoriale dell'attività estrattiva di calcare sita in località Pietra delle Gatte o Madonnelle del Comune di Montella (AV) in catasto terreni al Foglio di mappa n. 35 part.ile nn. 65, 66, 67, 68, 69, 123 e 310 (ex 79) - ricadente in APA A4 - cod. 64057_05 - Autorizzazione richiesta ai sensi della L.R. 54/85 e art. 27, co. 3, delle NdA del PRAE";
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al Gruppo istruttore Carotenuto - Catalano - Del Gaudio;
- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO:

- a. che detto progetto, sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. nella seduta del 06.03.2012, ha ottenuto parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Valutazione d'Incidenza per le seguenti motivazioni:
- Il quadro particellare riportato dallo Studio di Impatto Ambientale – SIA - (par. IIe 65, 66, 67, 68, 69, 70, 123) non risponde a quanto affermato nel documento Elaborato n. 1 – Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010) laddove a pag. 4 si afferma che “Ne consegue che l'ambito territoriale di intervento del progetto in parola risulta catastalmente individuato nel foglio 35 alle particelle 65, 66, 67, 68, 69, 123p, 137p e 310p del comune di Montella. L'ambito di intervento così individuato consente di procedere ad un corretto ed efficace recupero ambientale e di messa in sicurezza dell'intero versante, interessando in termini percentuali molto bassi, i terreni adiacenti agli attuali fronti di cava, funzionali al recupero ambientale ed alla messa in sicurezza dei versanti. In particolare sulla particella 310, di proprietà comunale, fra le sezioni n. 01 – 06 ed oggetto di convenzione (repertorio n. 29/2009) verranno eseguiti solo lavori di riprofilatura e di costruzione con materiale arido, di un terrazzo – pianoro afforestato con vallo paramassi alla base di tutto il fronte di cava, da cui si evince chiaramente che le pareti di cava non verranno toccate. Tutto ciò è rispettoso e congruente anche con quanto emerso nella riunione del 2.09.2010, tenutasi presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, ove tutte le parti intervenute hanno sostanzialmente condiviso la proposta progettuale del recupero ambientale dell'intero fronte di cava. In particolare l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di ottenere un recupero unitario e omogeneo di tutta l'area di cava. Auspicando di arrivare ad una soluzione condivisa tra le due ditte. A tal proposito si sono prodotti le Tav. 2c, 2d, 3a, 4a, 6a, 7a e 8a che rappresentano sostanzialmente uno stralcio funzionale del progetto già presentato, stralciando tutta la particella 310 di proprietà del Comune di Montella. Detta operazione consente ai partecipanti alla conferenza dei servizi di esprimersi e di rimandare a successive valutazioni gli interventi della residua parte oggetto di raccordo con le proprietà limitrofe. Chiaramente la restante superficie potrà essere recuperata in armonia e congruenza con il progetto della cava limitrofa attraverso una semplice concertazione tecnica e/o attraverso la costituzione di un consorzio obbligatorio, così come previsto dagli artt. 22 e 27 del PRAE; e come ribadito dal competente Settore del Genio Civile di Avellino con nota n. 2010.0725889 del 08.09.2010 diretta ad entrambe le ditte e per conoscenza al Comune di Montella.”. In ultima analisi: il quadro particellare del SIA non risponde a quello progettuale; del progetto stralcio non viene fatta menzione nel SIA; nella documentazione trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di integrazioni e chiarimenti formulata in sede di istruttoria VIA (pag. 22 delle Integrazioni tecniche allo Studio di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza – ottobre 2011) si accenna alla circostanza che il proponente, in assenza di accordo con il Comune, ha provveduto al deposito di un progetto ridotto che ha avuto esito positivo in Conferenza di Servizi (CdS);
 - Il quadro particellare riportato dal SIA non è coerente con la descrizione del progetto riportata all'interno dello stesso SIA, laddove indica la localizzazione del secondo lotto di coltivazione nelle sezioni da 1 a 12, sezioni che interessano la particella 310 (ex 79), particella che non è riportata nel SIA come facente parte dell'area interessata dal progetto e che è stata esclusa dal progetto stralcio richiamato dalla Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010);
 - A seguito di apposita richiesta formulata in sede di istruttoria VIA, il proponente ha fornito la Corografia con indicazione delle aree di coltivazione e recupero ambientale in scala 1:5000 (ottobre 2011); il raffronto di tale corografia con la Tav. 04a (luglio 2010) evidenzia l'incoerenza tra la stessa e il progetto come definito nell' Elaborato n. 1 – Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010), oggetto di esito favorevole della CdS, che lo stesso proponente in sede di contestuale riscontro (pag. 2 della Relazione tecnica integrativa – ottobre 2011) afferma essere l'unico possibile stante il mancato accordo tra le ditte (Basile s.r.l. e Calcestruzzi Terminio s.r.l.), pur rimanendo confermata la disponibilità di entrambe a sviluppare progettualità di raccordo. Tale mancato accordo è rimarcato nelle Integrazioni tecniche allo studio di Impatto Ambientale (pagg. 1 e ss.); in ogni caso il proponente ha

trasmesso uno schema di accordo con il Comune risalente al 2009 (rep. 29/2009) di cui, considerati i contenuti dello stesso e considerate le affermazioni del proponente, non si comprende l'efficacia;

- Il quantitativo di materiale da estrarre riportato nel SIA è pari a 190.000 mc, di cui, come specificato nelle integrazioni fornite dal proponente, 134.000,61 mc da destinare alla commercializzazione; considerato che solo 80.000 mc derivano dal I lotto (sez. 12 – 21), si evince che il progetto valutato dal SIA non è il progetto stralcio oggetto di esito positivo in conferenza di servizi ma bensì l'intero progetto, interessante anche la particella 310 (ex 79), benché tale particella non sia inclusa nel quadro particellare del SIA stesso;
- Le superfici interessate dal progetto non sono coerenti nei diversi documenti presentati dal proponente (si riportano superfici diverse nel SIA e nel progetto).
- L'analisi delle sezioni del progetto, raffrontata con la tav. 04a - luglio 2010 e con la Corografia con indicazione delle aree di coltivazione e recupero ambientale in scala 1:5000 (ottobre 2011) ha fatto emergere le seguenti criticità:
 - il progetto stralcio (dalla tav. 04a - luglio 2010) interessa il seguente quadro particellare: Foglio 35, particelle 65, 66, 67, 68, 123p, 137p;
 - il quadro particellare riportato nell'Elaborato n. 1 – Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010) è incoerente con la tavola tav. 04a - luglio 2010 nella misura in cui non evidenzia che la particella 69 non rientra nel progetto stralcio;
 - il quadro particellare riportato nel SIA non è coerente con il quadro particellare riportato nel progetto, nella misura in cui: include anche la particella 70, mai riportata in progetto; non contempla la particella 137; non riporta le “p” alle particelle parzialmente interessate;
 - la Corografia con indicazione delle aree di coltivazione e recupero ambientale in scala 1:5000 (ottobre 2011), trasmessa dal proponente a chiarimento dell'area interessata dal progetto: non è coerente con il quadro particellare del SIA (la particella 69 è riportata come esclusa da qualsiasi attività di coltivazione e ricomposizione); evidenzia incoerenze anche con le attività di coltivazione previste dalle sezioni, nella parte in cui non riporta le attività di coltivazione che si svolgono sul lato contiguo alla SS 169; non è coerente con le sezioni di progetto, nella misura in cui queste riportano attività di coltivazione anche sulla particella 69;
 - le sezioni evidenziano attività di coltivazione in porzioni delle particelle 69, 123 e 137 che il progetto stralcio (tav 04° - luglio 2010) riporta come non interessate dallo stesso;
 - le sezioni inoltre evidenziano attività di coltivazione: nella particella 62 non inclusa nel progetto stralcio; nella particella 310 esclusa dal progetto stralcio; nella fascia di rispetto del pilone dell'elettrodotto a media tensione; in area interessata dalla Vicinale Greci, nella sua porzione non inclusa nel progetto stralcio; in area interessata dalla SS 169;
 - l'Elaborato n. 1 – Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010) riporta affermazioni poco chiare in merito alla particella 310, in quanto prima afferma che In particolare sulla particella 310, di proprietà comunale, fra le sezioni n. 01 – 06 ed oggetto di convenzione (repertorio n. 29/2009) verranno eseguiti solo lavori di riprofilatura e di costruzione con materiale arido, di un terrazzo – pianoro afforestato con vallo paramassi alla base di tutto il fronte di cava, da cui si evince chiaramente che le pareti di cava non verranno toccate. e poi afferma che “A tal proposito si sono prodotti le Tav. 2c, 2d, 3a, 4a, 6a, 7a e 8a che rappresentano sostanzialmente uno stralcio funzionale del progetto già presentato, stralciando tutta la particella 310 di proprietà del Comune di Montella”;
 - in merito alla particella 310, alcune sezioni evidenziano attività di coltivazione e non di semplice riprofilatura;
- La progettualità relativa alla ricomposizione ambientale non è stata rappresentata con idonee sezioni atte a comprendere, con riferimento alle stesse sezioni utilizzate per la rappresentazione delle attività di profilatura e coltivazione, la coerenza tra l'assetto morfologico finale determinato dalle azioni di ricomposizione (Tav. 07a del luglio 2010) e le attività di coltivazione e riprofilatura. A ciò aggiungasi che la ricomposizione ambientale del sito è stata oggetto di apposita richiesta di chiarimenti in sede di istruttoria VIA, alla quale il proponente (pag. 3 della Relazione tecnica integrativa – ottobre 2011) ha risposto fornendo elementi già presenti nei documenti trasmessi;

- Il progetto prevede che alla fine delle attività la particella 69 continui ad ospitare gli impianti di lavorazione inerti e produzione di calcestruzzo; il proponente, in sede di incontro tecnico con il gruppo istruttore e successivamente attraverso la trasmissione di diversi documenti (vedasi il punto 8 della presente scheda istruttoria) ha evidenziato che tali scelte non si configurano come un riuso ai sensi della LR 54/85, in quanto la particella 69 non faceva parte dell'autorizzazione della cava (Delibera di Consiglio Provinciale di Avellino n. 8 del 13/02/1985 di autorizzazione all'apertura della cava relativamente alla particelle nn. 66, 67, 68 e 123 del foglio di mappa n. 35 del Comune di Montella; Decreto Dirigenziale n. 14 del 29/04/2004 di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85) e che gli impianti erano stati autorizzati prima dell'autorizzazione all'attività estrattiva. L'esclusione della particella 69 dal sito estrattivo, dimostrata con appositi atti dal proponente, rende il progetto del 2010 non realizzabile nella parte che prevede le attività di coltivazione su tutta la particella 69. Si evidenzia ancora una volta che dalla Corografia con indicazione delle aree di coltivazione e recupero ambientale in scala 1:5000 (ottobre 2011) la particella 69 risulta completamente esclusa da qualsiasi attività, contrariamente a quanto rappresentato nelle sezioni di progetto;
- Tutte le valutazioni effettuate nel SIA, ancorché carenti per alcuni aspetti trattati solo marginalmente o del tutto assenti, non sono attendibili in quanto riferite ad un progetto le cui caratteristiche dimensionali sono errate rispetto all'ambito ipotizzato dallo stesso progetto per gli interventi a farsi. Si ricorda che la VIA prevede un livello progettuale che presenti almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente al livello "definitivo" di cui al D.lgs 163/2006;
- Le tavole relative all'alternativa progettuale, ancorché scartata dal proponente, riporta attività di coltivazione e riprofilatura anche su particelle ove tali attività non possono essere effettuate (es. particella 80 riportata come nella disponibilità della ditta Basile; particella 310 ex 79 di proprietà del Comune e particella 69, dichiarata dalla ditta come non facente parte del sito di cava in quanto interessata da impianto di recupero inerti e produzione calcestruzzi autorizzato indipendentemente dalla cava in data anteriore all'autorizzazione della stessa); l'alternativa quindi, in quanto non realizzabile per indisponibilità della particella 80, non può essere presa in considerazione e quindi proposta quale scenario alternativo. Infine, per stessa ammissione del proponente (vedasi SIA pag. 92) il progetto non rispetta le prescrizioni dell'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Montella; l'attuazione delle prescrizioni della suddetta autorizzazione è stata accantonata per motivi connessi all'entità degli investimenti richiesti e all'indisponibilità di aree di proprietà comunale. Il proponente dichiara quindi la volontà di recepire le indicazioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica in un eventuale progetto di riuso dei suoli. Si evidenzia altresì che il monitoraggio previsto per le attività a farsi non contempla la necessaria verifica degli effetti della ricomposizione ambientale in termini di funzionalità ecologica, mentre la localizzazione del sito estrattivo, ricadente in area SIC e ZPS, lo richiederebbe;
- Lo Studio di Incidenza rimodulato a seguito di apposita richiesta di integrazioni formulata durante l'istruttoria si presenta carente nei contenuti e omissivo nelle specifiche tecniche e valutative. In particolare, rispetto agli habitat 9260 e 9340, riportati come potenzialmente interessati dalle azioni di progetto, esso omette qualsiasi tipo di qualificazione e/o quantificazione di tale interessamento. A pag 37, infatti, viene riportato che "dai sopralluoghi eseguiti, allo scopo di raccogliere notizie agronomiche di accompagnamento al progetto, si rileva che gli habitat di interesse comunitario presenti nelle vicinanze dell'area di progetto o che possono comunque essere interessate dalle azioni di realizzazione del progetto sono - 9260: Foreste di Castanea sativa; - 9340: Foreste di Quercus ilex. mentre risultano esclusi dall'area di intervento habitat prioritari.". Dalla descrizione del progetto si rileva che (pag. 5 della Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010)) la superficie di ampliamento su "terreni vergini" è pari a 8.012,00 mq. A pag. 46 del SIA vengono riportate azioni di disboscamento su superfici poste a monte del fronte principale di scavo per una estensione complessivamente pari a circa 3.200 mq, mentre a pag. 55 dello stesso SIA sono riportate superfici sottoposte all'azione di scotico pari a 7.750 mq. Da tali dati si evince sinteticamente quanto segue:
 - nello Studio di Incidenza non viene evidenziata la sottrazione di habitat che il progetto comporta; infatti dalla verifica tra lo stato del sito al 2008 (le attività estrattive nel sito sono

ferme da 2007, anno di emanazione del DD n. 81 del 09/07/2007 di revoca ed estinzione dell'autorizzazione) riportato sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e le azioni di progetto si è appurato che alcune aree oggetto di escavazione sono costituite da superficie boscata, si presume investite dai citati habitat 9260 e 9340. Infatti dalle immagini 2008 riportate dal SIAN è stato possibile accertare quanto segue: la particella 62, interessata da attività di coltivazione (vedasi analisi delle sezioni) è interamente superficie boscata; la parte interessata dalla coltivazione ma esterna al progetto stralcio (vedasi analisi delle sezioni) della particella 123 è superficie boscata; la parte della particella 137 interessata dalla coltivazione ma esterna al progetto stralcio è superficie boscata; la particella 65 è prevalentemente superficie boscata. Da quanto descritto, quindi, si suppone che le azioni di disboscamento rappresentate nel SIA si realizzino a carico dei citati habitat e quindi che il progetto determini una incidenza negativa diretta per sottrazione di habitat; si ricorda che la qualificazione dell'interessamento degli habitat 9260 e 9340, in ogni caso, non è stata effettuata dal proponente nè tanto meno viene individuata nello Studio di Incidenza la sottrazione di habitat;

- l'incoerenza e la poca chiarezza dei dati sopra illustrati, ed inoltre le analisi delle sezioni di cui si è già detto, non consentono di quantificare la supposta incidenza per sottrazione di habitat; dai dati rappresentati dal proponente nel SIA si rileva che le superfici boscate oggetto di coltivazione di cava ammontano a 3.200 mq. Se le superfici sottoposte a scotico sono pari a 7.750 mq (o a 8.012,00 mq), non si comprendono le caratteristiche della superficie esitante dalla differenza tra la superficie sottoposta a scotico e quella boscata. Su questo nulla viene detto nello Studio di incidenza, anche se nella descrizione dei siti nei quali l'area di intervento ricade sono riportati habitat che potrebbero interessare l'area di intervento della quale non è stata fornita alcuna descrizione (8210, 6220*); in ogni caso dalle verifiche effettuate sul SIAN tutte le superfici vergini parrebbero superfici boscate;
- il recupero ambientale del sito, definito di tipo naturalistico, prevede, a valle della deposizione di terreno vegetale: la piantumazione principalmente con castagno governato a ceduo e in forma minore con cerro sui terrazzamenti, tali specie miste a piante di olivo; la messa a dimora di vegetazione arbustiva non ben identificata sulle scarpate; la costituzione di un non ben identificato "manto verde" nelle aree pianeggianti; la piantumazione con piante di alto fusto (castagno e cerro) sul lato di cava parallelo alla SS 169. Sia la sequenza colturale delle azioni di ricomposizione che l'assetto vegetazionale scelto, benché scarsamente dettagliati e desumibili dallo Studio Agronomico – dicembre 2008, non appaiono adeguati alle caratteristiche del sito, in quanto principalmente orientati ad una funzione "produttiva" (ceduo di castagno e olivi) piuttosto che al recupero in chiave naturalistica del sito stesso. Inoltre la formazione delle "dune" evidenziate dal progetto, definite anche "corridoi naturalistici" in virtù di non ben specificate caratteristiche, non trovano riscontro in nessuna esigenza di tipo naturalistico che possa giustificare la realizzazione.

In sintesi si ritiene che il progetto di recupero ambientale non risulti confacente al ripristino di quelle caratteristiche necessarie per la ricostruzione della perduta funzione ecologica, ma al contrario, prevedendo la sottrazione di ulteriore superficie naturale, si suppone determini una incidenza negativa non compensata da evidenti e quantificabili benefici ambientali.

- b. che con nota prot. n. 216294 del 20.03.2012 è stato trasmesso il parere della Commissione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90;
- c. che la Società Calcestruzzi Terminio srl non ha fornito alcun riscontro;
- d. che la Società Calcestruzzi Terminio srl ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di chiusura del procedimento con il parere di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs 4/2008;
- regolamento regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 211/2011;
- D.G.R. n. 406/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

di esprimere, su conforme giudizio della Commissione VIA, VAS e VI espresso nella seduta del 06/03/2012, parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Valutazione d'Incidenza in merito al "Programma di riqualificazione ambientale e territoriale dell'attività estrattiva di calcare sita in località Pietra delle Gatte o Madonnelle del Comune di Montella (AV) in catasto terreni al Foglio di mappa n. 35 part.IIe nn. 65, 66, 67, 68, 69, 123 e 310 (ex 79) - ricadente in APA A4 - cod. 64057_05 - Autorizzazione richiesta ai sensi della L.R. 54/85 e art. 27, co. 3, delle NdA del PRAE" Soggetto proponente: Soc. Calcestruzzi Terminio srl. - Autorita' procedente: Settore Genio Civile di Avellino., per le seguenti motivazioni:

- Il quadro particellare riportato dallo Studio di Impatto Ambientale – SIA - (par.IIe 65, 66, 67, 68, 69, 70, 123) non risponde a quanto affermato nel documento Elaborato n. 1 – Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010) laddove a pag. 4 si afferma che "Ne consegue che l'ambito territoriale di intervento del progetto in parola risulta catastalmente individuato nel foglio 35 alle particelle 65, 66, 67, 68, 69, 123p, 137p e 310p del comune di Montella. L'ambito di intervento così individuato consente di procedere ad un corretto ed efficace recupero ambientale e di messa in sicurezza dell'intero versante, interessando in termini percentuali molto bassi, i terreni adiacenti agli attuali fronti di cava, funzionali al recupero ambientale ed alla messa in sicurezza dei versanti. In particolare sulla particella 310, di proprietà comunale, fra le sezioni n. 01 – 06 ed oggetto di convenzione (repertorio n. 29/2009) verranno eseguiti solo lavori di riprofilatura e di costruzione con materiale arido, di un terrazzo – pianoro afforestato con vallo paramassi alla base di tutto il fronte di cava, da cui si evince chiaramente che le pareti di cava non verranno toccate. Tutto ciò è rispettoso e congruente anche con quanto emerso nella riunione del 2.09.2010, tenutasi presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, ove tutte le parti intervenute hanno sostanzialmente condiviso la proposta progettuale del recupero ambientale dell'intero fronte di cava. In particolare l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di ottenere un recupero unitario e omogeneo di tutta l'area di cava. Auspicando di arrivare ad una soluzione condivisa tra le due ditte. A tal proposito si sono prodotti le Tav. 2c, 2d, 3a, 4a, 6a, 7a e 8a che rappresentano sostanzialmente uno stralcio funzionale del progetto già presentato, stralciando tutta la particella 310 di proprietà del Comune di Montella. Detta operazione consente ai partecipanti alla conferenza dei servizi di esprimersi e di rimandare a successive valutazione gli interventi della residua parte oggetto di raccordo con le proprietà limitrofe. Chiaramente la restante superficie potrà essere recuperata in armonia e congruenza con il progetto della cava limitrofa attraverso una semplice concertazione tecnica e/o attraverso la costituzione di un consorzio obbligatorio, così come previsto dagli artt. 22 e 27 del PRAE; e come ribadito dal competente Settore del Genio Civile di Avellino con nota n. 2010.0725889 del 08.09.2010 diretta ad entrambe le ditte e per conoscenza al Comune di Montella.". In ultima analisi: il quadro particellare del SIA non risponde a quello progettuale; del progetto stralcio non viene fatta menzione nel SIA; nella documentazione trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di integrazioni e chiarimenti formulata in sede di istruttoria VIA (pag. 22 delle

Integrazioni tecniche allo Studio di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza – ottobre 2011) si accenna alla circostanza che il proponente, in assenza di accordo con il Comune, ha provveduto al deposito di un progetto ridotto che ha avuto esito positivo in Conferenza di Servizi (CdS);

- Il quadro particellare riportato dal SIA non è coerente con la descrizione del progetto riportata all'interno dello stesso SIA, laddove indica la localizzazione del secondo lotto di coltivazione nelle sezioni da 1 a 12, sezioni che interessano la particella 310 (ex 79), particella che non è riportata nel SIA come facente parte dell'area interessata dal progetto e che è stata esclusa dal progetto stralcio richiamato dalla Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010);
- A seguito di apposita richiesta formulata in sede di istruttoria VIA, il proponente ha fornito la Corografia con indicazione delle aree di coltivazione e recupero ambientale in scala 1:5000 (ottobre 2011); il raffronto di tale corografia con la Tav. 04a (luglio 2010) evidenzia l'incoerenza tra la stessa e il progetto come definito nell'Elaborato n. 1 – Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010), oggetto di esito favorevole della CdS, che lo stesso proponente in sede di contestuale riscontro (pag. 2 della Relazione tecnica integrativa – ottobre 2011) afferma essere l'unico possibile stante il mancato accordo tra le ditte (Basile s.r.l. e Calcestruzzi Terminio s.r.l.), pur rimanendo confermata la disponibilità di entrambe a sviluppare progettualità di raccordo. Tale mancato accordo è rimarcato nelle Integrazioni tecniche allo studio di Impatto Ambientale (pagg. 1 e ss.); in ogni caso il proponente ha trasmesso uno schema di accordo con il Comune risalente al 2009 (rep. 29/2009) di cui, considerati i contenuti dello stesso e considerate le affermazioni del proponente, non si comprende l'efficacia;
- Il quantitativo di materiale da estrarre riportato nel SIA è pari a 190.000 mc, di cui, come specificato nelle integrazioni fornite dal proponente, 134.000,61 mc da destinare alla commercializzazione; considerato che solo 80.000 mc derivano dal I lotto (sez. 12 – 21), si evince che il progetto valutato dal SIA non è il progetto stralcio oggetto di esito positivo in conferenza di servizi ma bensì l'intero progetto, interessante anche la particella 310 (ex 79), benché tale particella non sia inclusa nel quadro particellare del SIA stesso;
- Le superfici interessate dal progetto non sono coerenti nei diversi documenti presentati dal proponente (si riportano superfici diverse nel SIA e nel progetto).
- L'analisi delle sezioni del progetto, raffrontata con la tav. 04a - luglio 2010 e con la Corografia con indicazione delle aree di coltivazione e recupero ambientale in scala 1:5000 (ottobre 2011) ha fatto emergere le seguenti criticità:
 - il progetto stralcio (dalla tav. 04a - luglio 2010) interessa il seguente quadro particellare: Foglio 35, particelle 65, 66, 67, 68, 123p, 137p;
 - il quadro particellare riportato nell'Elaborato n. 1 – Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010) è incoerente con la tavola tav. 04a - luglio 2010 nella misura in cui non evidenzia che la particella 69 non rientra nel progetto stralcio;
 - il quadro particellare riportato nel SIA non è coerente con il quadro particellare riportato nel progetto, nella misura in cui: include anche la particella 70, mai riportata in progetto; non contempla la particella 137; non riporta le "p" alle particelle parzialmente interessate;
 - la Corografia con indicazione delle aree di coltivazione e recupero ambientale in scala 1:5000 (ottobre 2011), trasmessa dal proponente a chiarimento dell'area interessata dal progetto: non è coerente con il quadro particellare del SIA (la particella 69 è riportata come esclusa da qualsiasi attività di coltivazione e ricomposizione); evidenzia incoerenze anche con le attività di coltivazione previste dalle sezioni, nella parte in cui non riporta le attività di coltivazione che si svolgono sul lato contiguo alla SS 169; non è coerente con le sezioni di progetto, nella misura in cui queste riportano attività di coltivazione anche sulla particella 69;
 - le sezioni evidenziano attività di coltivazione in porzioni delle particelle 69, 123 e 137 che il progetto stralcio (tav 04° - luglio 2010) riporta come non interessate dallo stesso;
 - le sezioni inoltre evidenziano attività di coltivazione: nella particella 62 non inclusa nel progetto stralcio; nella particella 310 esclusa dal progetto stralcio; nella fascia di rispetto del

- pilone dell'elettrodotto a media tensione; in area interessata dalla Vicinale Greci, nella sua porzione non inclusa nel progetto stralcio; in area interessata dalla SS 169;
- l'Elaborato n. 1 – Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010) riporta affermazioni poco chiare in merito alla particella 310, in quanto prima afferma che In particolare sulla particella 310, di proprietà comunale, fra le sezioni n. 01 – 06 ed oggetto di convenzione (repertorio n. 29/2009) verranno eseguiti solo lavori di riprofilatura e di costruzione con materiale arido, di un terrazzo – pianoro afforestato con vallo paramassi alla base di tutto il fronte di cava, da cui si evince chiaramente che le pareti di cava non verranno toccate. e poi afferma che “A tal proposito si sono prodotti le Tav. 2c, 2d, 3a, 4a, 6a, 7a e 8a che rappresentano sostanzialmente uno stralcio funzionale del progetto già presentato, stralciando tutta la particella 310 di proprietà del Comune di Montella”;
 - in merito alla particella 310, alcune sezioni evidenziano attività di coltivazione e non di semplice riprofilatura;
- La progettualità relativa alla ricomposizione ambientale non è stata rappresentata con idonee sezioni atte a comprendere, con riferimento alle stesse sezioni utilizzate per la rappresentazione delle attività di profilatura e coltivazione, la coerenza tra l'assetto morfologico finale determinato dalle azioni di ricomposizione (Tav. 07a del luglio 2010) e le attività di coltivazione e riprofilatura. A ciò aggiungasi che la ricomposizione ambientale del sito è stata oggetto di apposita richiesta di chiarimenti in sede di istruttoria VIA, alla quale il proponente (pag. 3 della Relazione tecnica integrativa – ottobre 2011) ha risposto fornendo elementi già presenti nei documenti trasmessi;
 - Il progetto prevede che alla fine delle attività la particella 69 continui ad ospitare gli impianti di lavorazione inerti e produzione di calcestruzzo; il proponente, in sede di incontro tecnico con il gruppo istruttore e successivamente attraverso la trasmissione di diversi documenti (vedasi il punto 8 della presente scheda istruttoria) ha evidenziato che tali scelte non si configurano come un riuso ai sensi della LR 54/85, in quanto la particella 69 non faceva parte dell'autorizzazione della cava (Delibera di Consiglio Provinciale di Avellino n. 8 del 13/02/1985 di autorizzazione all'apertura della cava relativamente alla particelle nn. 66, 67, 68 e 123 del foglio di mappa n. 35 del Comune di Montella; Decreto Dirigenziale n. 14 del 29/04/2004 di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85) e che gli impianti erano stati autorizzati prima dell'autorizzazione all'attività estrattiva. L'esclusione della particella 69 dal sito estrattivo, dimostrata con appositi atti dal proponente, rende il progetto del 2010 non realizzabile nella parte che prevede le attività di coltivazione su tutta la particella 69. Si evidenzia ancora una volta che dalla Corografia con indicazione delle aree di coltivazione e recupero ambientale in scala 1:5000 (ottobre 2011) la particella 69 risulta completamente esclusa da qualsiasi attività, contrariamente a quanto rappresentato nelle sezioni di progetto;
 - Tutte le valutazioni effettuate nel SIA, ancorché carenti per alcuni aspetti trattati solo marginalmente o del tutto assenti, non sono attendibili in quanto riferite ad un progetto le cui caratteristiche dimensionali sono errate rispetto all'ambito ipotizzato dallo stesso progetto per gli interventi a farsi. Si ricorda che la VIA prevede un livello progettuale che presenti almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente al livello “definitivo” di cui al D.lgs 163/2006;
 - Le tavole relative all'alternativa progettuale, ancorché scartata dal proponente, riporta attività di coltivazione e riprofilatura anche su particelle ove tali attività non possono essere effettuate (es. particella 80 riportata come nella disponibilità della ditta Basile; particella 310 ex 79 di proprietà del Comune e particella 69, dichiarata dalla ditta come non facente parte del sito di cava in quanto interessata da impianto di recupero inerti e produzione calcestruzzi autorizzato indipendentemente dalla cava in data anteriore all'autorizzazione della stessa); l'alternativa quindi, in quanto non realizzabile per indisponibilità della particella 80, non può essere presa in considerazione e quindi proposta quale scenario alternativo. Infine, per stessa ammissione del proponente (vedasi SIA pag. 92) il progetto non rispetta le prescrizioni dell'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Montella; l'attuazione delle prescrizioni della suddetta autorizzazione è stata accantonata per motivi connessi all'entità degli investimenti richiesti e all'indisponibilità di aree di proprietà comunale. Il proponente dichiara quindi la volontà di recepire le indicazioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica in un eventuale progetto di riuso dei suoli. Si evidenzia altresì che il monitoraggio previsto per le attività a farsi non contempla la

necessaria verifica degli effetti della ricomposizione ambientale in termini di funzionalità ecologica, mentre la localizzazione del sito estrattivo, ricadente in area SIC e ZPS, lo richiederebbe;

- Lo Studio di Incidenza rimodulato a seguito di apposita richiesta di integrazioni formulata durante l'istruttoria si presenta carente nei contenuti e omissivo nelle specifiche tecniche e valutative. In particolare, rispetto agli habitat 9260 e 9340, riportati come potenzialmente interessati dalle azioni di progetto, esso omette qualsiasi tipo di qualificazione e/o quantificazione di tale interessamento. A pag 37, infatti, viene riportato che "dai sopralluoghi eseguiti, allo scopo di raccogliere notizie agronomiche di accompagnamento al progetto, si rileva che gli habitat di interesse comunitario presenti nelle vicinanze dell'area di progetto o che possono comunque essere interessate dalle azioni di realizzazione del progetto sono - 9260: Foreste di Castanea sativa; - 9340: Foreste di Quercus ilex. mentre risultano esclusi dall'area di intervento habitat prioritari.". Dalla descrizione del progetto si rileva che (pag. 5 della Relazione tecnica – Relazione idrologica – Computo metrico (settembre 2010)) la superficie di ampliamento su "terreni vergini" è pari a 8.012,00 mq. A pag. 46 del SIA vengono riportate azioni di disboscamento su superfici poste a monte del fronte principale di scavo per una estensione complessivamente pari a circa 3.200 mq, mentre a pag. 55 dello stesso SIA sono riportate superfici sottoposte all'azione di scotico pari a 7.750 mq. Da tali dati si evince sinteticamente quanto segue:
 - nello Studio di Incidenza non viene evidenziata la sottrazione di habitat che il progetto comporta; infatti dalla verifica tra lo stato del sito al 2008 (le attività estrattive nel sito sono ferme da 2007, anno di emanazione del DD n. 81 del 09/07/2007 di revoca ed estinzione dell'autorizzazione) riportato sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e le azioni di progetto si è appurato che alcune aree oggetto di escavazione sono costituite da superficie boscata, si presume investite dai citati habitat 9260 e 9340. Infatti dalle immagini 2008 riportate dal SIAN è stato possibile accertare quanto segue: la particella 62, interessata da attività di coltivazione (vedasi analisi delle sezioni) è interamente superficie boscata; la parte interessata dalla coltivazione ma esterna al progetto stralcio (vedasi analisi delle sezioni) della particella 123 è superficie boscata; la parte della particella 137 interessata dalla coltivazione ma esterna al progetto stralcio è superficie boscata; la particella 65 è prevalentemente superficie boscata. Da quanto descritto, quindi, si suppone che le azioni di disboscamento rappresentate nel SIA si realizzino a carico dei citati habitat e quindi che il progetto determini una incidenza negativa diretta per sottrazione di habitat; si ricorda che la qualificazione dell'interessamento degli habitat 9260 e 9340, in ogni caso, non è stata effettuata dal proponente nè tanto meno viene individuata nello Studio di Incidenza la sottrazione di habitat;
 - l'incoerenza e la poca chiarezza dei dati sopra illustrati, ed inoltre le analisi delle sezioni di cui si è già detto, non consentono di quantificare la supposta incidenza per sottrazione di habitat; dai dati rappresentati dal proponente nel SIA si rileva che le superfici boscate oggetto di coltivazione di cava ammontano a 3.200 mq. Se le superfici sottoposte a scotico sono pari a 7.750 mq (o a 8.012,00 mq), non si comprendono le caratteristiche della superficie esitante dalla differenza tra la superficie sottoposta a scotico e quella boscata. Su questo nulla viene detto nello Studio di incidenza, anche se nella descrizione dei siti nei quali l'area di intervento ricade sono riportati habitat che potrebbero interessare l'area di intervento della quale non è stata fornita alcuna descrizione (8210, 6220*); in ogni caso dalle verifiche effettuate sul SIAN tutte le superfici vergini parrebbero superfici boscate;
 - il recupero ambientale del sito, definito di tipo naturalistico, prevede, a valle della deposizione di terreno vegetale: la piantumazione principalmente con castagno governato a ceduo e in forma minore con cerro sui terrazzamenti, tali specie miste a piante di olivo; la messa a dimora di vegetazione arbustiva non ben identificata sulle scarpate; la costituzione di un non ben identificato "manto verde" nelle aree pianeggianti; la piantumazione con piante di alto fusto (castagno e cerro) sul lato di cava parallelo alla SS 169. Sia la sequenza colturale delle azioni di ricomposizione che l'assetto vegetazionale scelto, benché scarsamente dettagliati e desumibili dallo Studio Agronomico – dicembre 2008, non appaiono adeguati alle caratteristiche del sito, in quanto principalmente orientati ad una funzione "produttiva" (ceduo

di castagno e olivi) piuttosto che al recupero in chiave naturalistica del sito stesso. Inoltre la formazione delle "dune" evidenziate dal progetto, definite anche "corridoi naturalistici" in virtù di non ben specificate caratteristiche, non trovano riscontro in nessuna esigenza di tipo naturalistico che possa giustificarne la realizzazione.

In sintesi si ritiene che il progetto di recupero ambientale non risulti confacente al ripristino di quelle caratteristiche necessarie per la ricostruzione della perduta funzione ecologica, ma al contrario, prevedendo la sottrazione di ulteriore superficie naturale, si suppone determini una incidenza negativa non compensata da evidenti e quantificabili benefici ambientali.

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto all' Autorità proponente al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

di trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri